



F.I.Ba.
Federazione Italiana Badminton

REGOLAMENTO DEGLI UFFICIALI DI GARA

PARTE PRIMA

NORME GENERALI

Articolo 1.1 - Norme generali

- 1.1.1 Gli ufficiali di gara (U.G.) costituiscono una classe di tesserati alla Federazione italiana Badminton (F.I.Ba.) a cui è demandata la responsabilità di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive.
- 1.1.2 Mansioni, compiti ed organizzazione degli ufficiali di gara sono specificati nelle regole del badminton, nel presente regolamento e negli altri regolamenti federali.
- 1.1.3 Per l'espletamento dell'attività del settore, il consiglio federale costituisce il settore ufficiali di gara (S.U.G.) e nomina un responsabile del settore.
- 1.1.4 Gli ufficiali di gara rispondono del loro operato tecnico all'organizzazione del settore ufficiali di gara.
- 1.1.5 Le funzioni e i compiti dell'ufficiale di gara hanno efficacia per la sola durata della manifestazione oggetto della relativa designazione o incarico.

Articolo 1.2 - Presenza obbligatoria degli ufficiali di gara

- 1.2.1 Ogni manifestazione sportiva deve essere diretta da un giudice arbitro.
- 1.2.2 In caso di assenza del giudice arbitro designato e in mancanza di un suo assistente, il direttore di gara ne assume le funzioni.
- 1.2.3 L'assenza del direttore di gara designato comporta l'applicazione di provvedimenti disciplinari a carico dell'A.S.A. organizzatrice.
- 1.2.4 In assenza di un qualunque ufficiale di gara, la manifestazione agonistica non può aver luogo.
- 1.2.5 Spetta al giudice arbitro o all'ufficiale di gara da lui incaricato l'impiego degli arbitri dell'albo nelle partite ed in mancanza di essi, nelle manifestazioni non agonistiche, può utilizzare qualunque tesserato disponibile; in assenza, il giudice arbitro ha la facoltà di incaricare dell'arbitraggio i concorrenti alla manifestazione, che non possono rifiutarsi.
- 1.2.6 Agli effetti delle funzioni arbitrali gli ufficiali di gara hanno pieni poteri nei limiti stabiliti dai regolamenti, indipendentemente dalla loro categoria e qualifica.

Articolo 1.3 - Doveri

- 1.3.1 L'ufficiale di gara in attività deve accettare la direzione della manifestazione per la quale viene designato, richiesto o incaricato, salvo giustificato impedimento.
- 1.3.2 All'atto della designazione, l'ufficiale di gara deve adempiere con assoluta imparzialità e con perfetta osservanza di tutte le norme federali tecniche e disciplinari gli incarichi e le mansioni che gli vengono affidati o richiesti.

PARTE SECONDA

ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE UFFICIALI DI GARA

CAPO I - ORGANIZZAZIONE GENERALE

Articolo 2.1 - Scopo e organizzazione

- 2.1.1 Il settore ufficiali di gara della F.I.Ba. assicura la direzione tecnica ed il controllo disciplinare delle manifestazioni agonistiche.
- 2.1.2 L'organizzazione del settore si distingue in:
 - a) centrale, costituita dal responsabile del settore ufficiali di gara;
 - b) periferica, costituita dai fiduciari regionali degli ufficiali di gara.

Articolo 2.2 - Autonomia tecnica

- 2.2.1 Il settore ufficiali di gara, nell'ambito dello statuto e dei regolamenti della F.I.Ba. è autonomo per quanto concerne:
- a) l'organizzazione generale del settore;
 - b) la designazione e l'impiego degli ufficiali di gara;
 - c) la formazione e l'inquadramento degli ufficiali di gara.

Articolo 2.3 - Fondi destinati al settore

- 2.3.1 Il consiglio federale, annualmente, approva il piano di spesa per il funzionamento del settore ufficiali di gara e lo inserisce nell'apposito capitolo del bilancio F.I.Ba.

Articolo 2.4 - Requisiti per le cariche - durata

- 2.4.1 Le cariche di responsabile del settore ufficiali di gara e di fiduciario regionale degli ufficiali di gara possono essere ricoperte solo da tesserati che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 41.1 dello statuto.
- 2.4.2 Le cariche sono di nomina e spettano al consiglio federale.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Articolo 2.5 - Il responsabile del settore ufficiali di gara

- 2.5.1 Il responsabile del settore ufficiali di gara viene nominato dal consiglio federale che lo sceglie fra gli ufficiali di gara.
- 2.5.2 In caso di impedimento temporaneo del responsabile, le sue funzioni vengono esercitate, limitatamente al periodo di impedimento, dal suo assistente.
- 2.5.3 Il responsabile del settore ufficiali di gara è autonomo, ma risponde al consiglio federale dell'efficienza del settore.

Articolo 2.6 - Compiti del responsabile del settore ufficiali di gara

- 2.6.1 Il responsabile del settore ufficiali di gara:
- a) dirige e controlla tutta l'attività del settore, emanando circolari esplicative;
 - b) propone al consiglio federale modifiche od integrazioni del presente regolamento;
 - c) nomina il suo assistente ed eventuali collaboratori;
 - d) propone al consiglio federale la nomina dei fiduciari regionali degli ufficiali di gara, sentito il comitato o il delegato regionale di competenza;
 - e) predispone, dopo aver raccolto le previsioni dell'attività dei singoli fiduciari regionali degli ufficiali di gara, il programma annuo dei corsi di formazione e un preventivo di spesa per il funzionamento del settore ufficiali di gara da sottoporre all'approvazione del consiglio federale per l'inserimento nel calendario federale e nel bilancio di previsione della F.I.Ba.;
 - f) propone al consiglio federale, per la necessaria approvazione, eventuali nuove tabelle dei rimborsi delle spese agli ufficiali di gara;
 - g) indice la riunione dei fiduciari regionali degli ufficiali di gara;
 - h) controlla e coordina l'organizzazione periferica del settore;
 - i) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo degli ufficiali di gara;
 - j) tiene uno schedario delle prestazioni degli ufficiali di gara, riferito alle designazioni effettuate;
 - k) stabilisce i programmi, coordina l'organizzazione dei corsi per la formazione e l'aggiornamento degli ufficiali di gara;
 - l) nomina le commissioni d'esame;
 - m) sceglie gli ufficiali di gara da inviare a manifestazioni, a convegni ed a corsi che si svolgono all'estero;
 - n) designa i giudici arbitri, gli arbitri e i direttori di gara per le manifestazioni di propria competenza a norma dell'articolo 2.8;
 - o) designa l'ispettore di campo per ogni tipo di gara;
 - p) propone, valutata l'attività svolta, al consiglio federale eventuali premi, non in denaro, e/o l'assegnazione di un distintivo d'onore o il titolo di benemerito agli ufficiali di gara meritevoli;

- q) sorveglia la puntualità dell'invio della documentazione delle manifestazioni, effettuandone la revisione tecnica;
- r) adotta provvedimenti tecnici, di cui al successivo articolo 7.2, nei confronti degli ufficiali di gara;
- s) dispone perché non siano designati gli ufficiali di gara sottoposti a procedimento disciplinare;
- t) cura la consegna dei brevetti per arbitri e la pubblicazione negli atti ufficiali dell'elenco degli ufficiali di gara;
- u) chiede al consiglio federale la eventuale sostituzione, in caso di manifesto mancato funzionamento, di un fiduciario regionale degli ufficiali di gara.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Articolo 2.7 - Il fiduciario regionale degli ufficiali di gara

- 2.7.1 Il fiduciario regionale degli ufficiali di gara viene nominato, sentito il comitato o delegato regionale di competenza, tra gli ufficiali di gara della regione.
- 2.7.2 Il fiduciario regionale degli ufficiali di gara:
 - a) organizza e gestisce l'attività degli ufficiali di gara in ambito regionale;
 - b) invia annualmente al responsabile del settore ufficiali di gara una relazione sull'attività svolta in ambito regionale e l'attività programmata con il relativo preventivo delle spese;
 - c) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli ufficiali di gara della regione;
 - d) tiene aggiornato l'elenco speciale dei giudici di linea della propria regione e uno schedario delle prestazioni degli ufficiali di gara della regione, riferito alle designazioni effettuate in sinergia e condivisione con la segreteria federale;
 - e) controlla l'operato degli ufficiali di gara da lui designati;
 - f) designa i giudici arbitri e gli arbitri nelle manifestazioni di propria competenza, a norma dell'articolo 2.10;
 - g) sorveglia la puntualità dell'invio della documentazione delle manifestazioni, effettuandone la revisione tecnica;
 - h) mantiene rapporti frequenti con l'organizzazione centrale e prende parte alle riunioni indette;
 - i) propone al responsabile del settore ufficiali di gara, in accordo con il delegato regionale, corsi per la formazione e l'aggiornamento degli ufficiali di gara in ambito regionale;
 - l) propone al responsabile del settore ufficiali di gara i nominativi della commissione d'esame per i corsi di cui al punto precedente;
 - m) garantisce lo svolgimento del percorso formativo dei giudici di linea.
- 2.7.3 In caso di impedimento temporaneo del fiduciario regionale degli ufficiali di gara, le sue funzioni vengono esercitate, limitatamente al periodo di impedimento, da un suo sostituto, incaricato dal settore ufficiali di gara, su proposta del fiduciario stesso.

CAPO IV - DESIGNAZIONI

Articolo 2.8 - Designazioni - Norme comuni

- 2.8.1 Il responsabile del settore ufficiali di gara ed il fiduciario regionale degli ufficiali di gara devono effettuare le designazioni degli ufficiali di gara per le manifestazioni di rispettiva competenza.
- 2.8.2 L'ufficiale di gara non può essere designato per manifestazioni che si svolgono contemporaneamente, a meno che queste non si svolgano nello stesso impianto sportivo.
- 2.8.3 Le designazioni effettuate devono essere comunicate per iscritto all'ufficiale di gara designato; inoltre le designazioni effettuate dal responsabile del settore ufficiali di gara devono essere comunicate per iscritto al fiduciario regionale degli ufficiali di gara di competenza.
- 2.8.4 Ogni designazione deve essere annotata nella scheda personale dell'ufficiale di gara, a cura del designante.
- 2.8.5 Non potranno essere designati gli ufficiali di gara che abbiano promosso azione legale nei confronti della FIBA o comunque arrecato danno all'immagine della suddetta con azioni od interventi pubblicamente assunti.

Articolo 2.9 - Designazioni di competenza del responsabile del settore ufficiali di gara

- 2.9.1 Sono di competenza del responsabile del settore ufficiali di gara le designazioni degli ufficiali di gara relative a:

- a) le manifestazioni internazionali organizzate sul territorio nazionale, con eccezione di quelle il cui regolamento preveda la competenza di un organo internazionale diverso;
 - b) i tornei che assegnano punti per le classifiche nazionali;
 - c) i campionati nazionali individuali;
 - d) i campionati nazionali a squadre di serie A e B;
 - e) le gare dei play off e di finale dei campionati a squadre;
 - f) le manifestazioni finali di competizioni nazionali giovanili;
 - g) le manifestazioni di competenza del fiduciario regionale degli ufficiali di gara ove questi non sia stato nominato.
- 2.9.2 Il responsabile del settore ufficiali di gara può riservarsi la designazione per altre manifestazioni di particolare importanza, così come può delegare il fiduciario regionale degli ufficiali di gara per designazioni relative a specifiche manifestazioni.

Articolo 2.10 - Designazioni di competenza del fiduciario regionale degli ufficiali di gara

- 2.10.1 Sono di competenza del fiduciario regionale degli ufficiali di gara le designazioni degli ufficiali di gara relative a:
- a) le manifestazioni la cui organizzazione spetti al comitato o delegato regionale;
 - b) le manifestazioni la cui approvazione spetti agli organi centrali della federazione, salva la competenza del responsabile del settore ufficiali di gara;
 - c) i campionati regionali individuali;
 - d) i campionati nazionali a squadre di serie C;
 - e) le fasi regionali di manifestazioni nazionali giovanili e scolastiche.
- 2.10.2 Il fiduciario regionale degli ufficiali di gara può, altresì, essere delegato dal responsabile del settore ufficiali di gara per designazioni relative a specifiche manifestazioni.

PARTE TERZA

INQUADRAMENTO DEGLI UFFICIALI DI GARA

CAPO I - NORME COMUNI

Articolo 3.1 - Categorie e classificazioni speciali

- 3.1.1 Gli ufficiali di gara della F.I.Ba. si distinguono nelle seguenti categorie:
- a) arbitro (A);
 - b) aiuto arbitro (AA);
 - c) giudice arbitro (GA);
 - d) giudice di servizio (GS);
 - e) giudice di linea (GL);
 - f) direttore di gara (DG);
 - g) ispettore di campo.
- 3.1.2 L'arbitro e il direttore di gara sono iscritti nell'albo.
- 3.1.3 Giudice arbitro e giudice di servizio sono incarichi affidati ad arbitri.
- 3.1.4 Giudice di linea è un incarico che può essere affidato anche a tesserati F.I.Ba.

Articolo 3.2 - Albo ed elenco speciale

- 3.2.1 Gli arbitri sono iscritti nell'albo degli arbitri.
- 3.2.2 I direttori di gara sono iscritti nell'albo dei direttori di gara.
- 3.2.3 I giudici di linea e gli aiuto arbitri sono iscritti nell'elenco speciale.
- 3.2.4 L'albo degli arbitri, l'albo dei direttori di gara e l'elenco speciale dei giudici di linea e degli aiuto arbitri sono pubblicati annualmente al termine della stagione sportiva oppure dopo una riunione del Consiglio Federale in caso di modifiche.

Articolo 3.3 - Requisiti

- 3.3.1 Possono essere iscritti nell'albo degli arbitri e dei direttori di gara solo i tesserati F.I.Ba.:
- a) residenti in Italia;
 - b) che non abbiano riportato condanne a norma dell'articolo 41.1 dello statuto;

- c) che abbiano compiuto il 18° anno di età e siano in possesso di diploma di scuola media superiore;
 - d) che non siano stati soggetti a squalifiche a norma dell'articolo 41.1 dello statuto;
 - e) che non svolgano attività commerciali connesse all'attività svolta dalla F.I.Ba.
- 3.3.2 Possono essere iscritti nell'elenco speciale i tesserati che abbiano compiuto il 14° anno di età.
- 3.3.3 I cittadini stranieri residenti in Italia devono parlare la lingua italiana.
- 3.3.4 Il settore ufficiali di gara si riserva di chiedere agli interessati idonea documentazione dei suddetti requisiti.

Articolo 3.4 - Incompatibilità

- 3.4.1 Per il periodo nel quale l'ufficiale di gara riveste cariche federali elettive nazionali sussiste incompatibilità temporanea e l'ufficiale di gara non può essere designato.
- 3.4.2 L'incompatibilità temporanea di cui al comma precedente non comporta la perdita della qualifica di arbitro.

Articolo 3.5 - Ufficiali di gara inattivi

- 3.5.1 Gli ufficiali di gara sono dichiarati inattivi dal responsabile del settore per i seguenti motivi:
- a) non aver partecipato ad almeno una riunione di aggiornamento nell'arco di un quadriennio olimpico;
 - b) su domanda dell'interessato;
 - c) incompatibilità sopravvenuta a svolgere attività di ufficiale di gara.
- 3.5.2 Gli ufficiali di gara inattivi vengono cancellati dall'albo o dall'elenco speciale dopo il secondo anno di inattività, esclusione fatta per le inattività derivanti dalla incompatibilità con le cariche federali.
- 3.5.3 Ove l'incompatibilità temporanea perduri oltre due anni, l'ufficiale di gara interessato, prima di poter essere designato, deve frequentare un corso di aggiornamento.
- 3.5.4 Gli ufficiali di gara cancellati dall'albo o dall'elenco speciale, vengono riammessi nella loro qualifica dopo aver superato il relativo esame.
- 3.5.5 La pubblicazione annuale negli atti ufficiali dell'albo degli arbitri deve contenere anche gli inattivi.

CAPO II - UFFICIALI DI GARA

Articolo 3.6 - L'arbitro

- 3.6.1 Nelle manifestazioni non agonistiche può svolgere temporaneamente le funzioni di arbitro anche il tesserato F.I.Ba. che venga incaricato dal giudice arbitro a dirigere una partita con i pieni poteri di applicazione dei regolamenti durante la stessa e con la facoltà di proporre al giudice arbitro l'esclusione del giocatore dalla partita in corso.
- 3.6.2 Per ottenere la qualifica di arbitro e l'iscrizione nell'albo degli arbitri è necessario avere i requisiti previsti dall'articolo 3.3 ed aver superato l'esame previsto per la qualifica di appartenenza.
- 3.6.3 Quando disposto dall'organo designante, l'arbitro iscritto nell'albo deve indossare la divisa.
- 3.6.4.1 La divisa dell'arbitro è la seguente:
- a) polo nero;
 - b) felpa nera con maniche lunghe;
 - c) pantaloni neri;
 - d) scarpe nere.
- 3.6.4.2 Quando l'arbitro è designato come giudice arbitro, la divisa è preferibilmente la seguente:
- a) polo rossa;
 - b) felpa rossa con maniche lunghe;
 - c) pantaloni neri;
 - d) scarpe nere.
- 3.6.5 Quando c'è l'obbligo di indossare la divisa, la felpa del giudice arbitro è preferibilmente di colore rosso e comunque di un colore diverso dal nero.
- 3.6.6 Quando non vi è l'obbligo di indossare la divisa e quando svolgono le funzioni di ufficiale di gara semplici tesserati, vi è comunque l'obbligo di indossare un abbigliamento idoneo alle mansioni da svolgere.

Articolo 3.7 - Qualifiche degli arbitri

- 3.7.1 Gli arbitri hanno le seguenti qualifiche:
- a) arbitro accreditato;
 - b) arbitro certificato;
 - c) arbitro internazionale.
- 3.7.2 Gli arbitri hanno altresì la classificazione speciale di aiuto arbitro e di giudice di linea.

Articolo 3.8 - L'arbitro accreditato

- 3.8.1 È arbitro accreditato il tesserato che ha:
- a) i requisiti richiesti per la categoria;
 - b) partecipato al corso per arbitro accreditato;
 - c) superato l'esame scritto;
 - d) superato la prova pratica effettuata durante una manifestazione federale.
- 3.8.2 L'arbitro accreditato è iscritto nell'albo degli arbitri, ha il diritto di fregiarsi del distintivo da arbitro e riceve una tessera.
- 3.8.3 Può arbitrare in tutte le manifestazioni effettuate in Italia. Può essere impegnato come giudice arbitro nelle manifestazioni di 2^a e 3^a fascia.
- 3.8.4 Per mantenere la qualifica, l'arbitro accreditato deve arbitrare un minimo di 8 partite nel corso della stagione sportiva documentate con apposita modulistica o deve partecipare ad iniziative didattiche riconosciute dalla FIBa per un totale di almeno 4 ore oppure deve ricoprire il ruolo di giudice arbitro in una manifestazione.

Articolo 3.9 - L'arbitro certificato

- 3.9.1 È arbitro certificato il tesserato che ha:
- a) i requisiti richiesti per la categoria;
 - b) partecipato al corso arbitro certificato;
 - c) arbitrato il numero di partite minimo per mantenere la qualifica di arbitro accreditato;
 - d) superato l'esame scritto;
 - e) superato la prova pratica effettuata durante una manifestazione federale.
- 3.9.2 L'arbitro certificato è iscritto nell'albo degli arbitri, ha il diritto di fregiarsi del distintivo da arbitro e riceve una tessera.
- 3.9.3 Può essere designato come arbitro o giudice arbitro per le manifestazioni di tutte le fasce ed essere incaricato per la docenza nei corsi per ufficiali di gara.
- 3.9.4 Per mantenere la qualifica, l'arbitro certificato deve arbitrare un minimo di 15 partite nel corso della stagione sportiva documentate con apposita modulistica oppure deve arbitrare un minimo di 8 partite e deve ricoprire il ruolo di giudice arbitro in una manifestazione oppure deve arbitrare un minimo di 8 partite e deve partecipare ad iniziative didattiche riconosciute dalla FIBa per un totale di almeno 4 ore oppure deve ricoprire il ruolo di giudice arbitro in due manifestazioni.

Articolo 3.10 - L'arbitro internazionale

- 3.10.1 È arbitro internazionale, l'arbitro che presta la sua opera sotto il controllo degli organi internazionali e ottiene la certificazione prevista da B.W.F. (Badminton World Federation) o da B.E. (Badminton Europe).
- 3.10.2 L'arbitro internazionale, indipendentemente dalle gare dirette per la F.I.Ba., è automaticamente iscritto anche nell'albo nazionale.

Articolo 3.11 - Il giudice arbitro

- 3.11.1 È giudice arbitro, l'arbitro designato dal settore ufficiali di gara a dirigere la manifestazione approvata dalla F.I.Ba.
- 3.11.2 Di norma è un arbitro esperto, con perfetta conoscenza dei vari regolamenti e con capacità decisionale.
- 3.11.3 È l'ufficiale più alto in grado della manifestazione ed ha la responsabilità di tutto l'evento con la facoltà di prendere decisioni definitive e vincolanti. Il suo compito ha inizio con l'accettazione della designazione.
- 3.11.4 Il giudice arbitro nella manifestazione non può ricoprire nessun altro ruolo o incarico.

Articolo 3.12 - Il giudice di servizio

- 3.12.1 È giudice di servizio l'arbitro incaricato dal giudice arbitro a svolgere tale compito per la partita.
- 3.12.2 Svolge i suoi compiti con assoluta imparzialità, applicando quanto previsto dalle specifiche regole di badminton.
- 3.12.3 La qualifica di giudice di servizio decade al termine della partita.

Articolo 3.13 - Il giudice di linea e l'aiuto arbitro

- 3.13.1 Il giudice di linea e l'aiuto arbitro sono i tesserati che hanno:
 - a) i requisiti previsti per la categoria;
 - b) deciso di intraprendere il percorso di formazione arbitrale;
 - c) preso parte ad un corso di formazione per arbitro accreditato;
 - d) superato l'esame scritto.
- 3.13.2 Il giudice di linea e l'aiuto arbitro sono iscritti nell'elenco speciale.
- 3.13.3 Il giudice di linea può svolgere il proprio ruolo in tutte le manifestazioni effettuate in Italia.
- 3.13.4 L'aiuto arbitro può svolgere il proprio ruolo nelle manifestazioni di 2^a e 3^a fascia effettuate in Italia sotto la supervisione di un arbitro esperto.
- 3.13.5 Svolgono i propri compiti con assoluta imparzialità, applicando quanto previsto dalle specifiche regole di badminton.
- 3.13.6 Il giudice di linea è tenuto a rispettare le indicazioni dell'arbitro che gli assegna anche la posizione all'inizio della partita.
- 3.13.7 Il giudice arbitro può incaricare a svolgere il ruolo di giudice di linea per una partita anche un arbitro o un tesserato.

Articolo 3.14 - Il direttore di gara

- 3.14.1 È direttore di gara il tesserato designato e rimborsato dall'organizzatore della manifestazione, per coadiuvare il giudice arbitro.
- 3.14.2 Il direttore di gara deve avere una buona conoscenza delle regole di badminton, del regolamento delle gare e del sistema informatizzato di gestione delle gare.
- 3.14.3 In caso di assenza del giudice arbitro, di un suo assistente o di un ispettore di campo, il direttore di gara ne assume le funzioni.
- 3.14.4 Il direttore di gara nella manifestazione non può ricoprire altri ruoli o incarichi e, in manifestazioni importanti, è possibile nominare un suo assistente e collaboratori.

Articolo 3.15 - L'ispettore di campo

- 3.15.1 L'ispettore di campo è un ufficiale di gara che viene incaricato dal Responsabile del Settore Ufficiali di Gara ed ha il ruolo di supervisionare il regolare svolgimento delle manifestazioni.
- 3.15.2 Durante l'evento, quando presente, deve collaborare con il giudice arbitro in campo tecnico e, in mancanza dell'assistente del giudice arbitro, lo sostituisce in caso di assenza temporanea.

PARTE QUARTA

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEGLI UFFICIALI DI GARA

Articolo 4.1 - L'arbitro

- 4.1.1 L'arbitro designato per una manifestazione o incontro comunica immediatamente la sua eventuale indisponibilità all'organo designante.
- 4.1.2 L'arbitro che ha accettato la designazione, anche tacitamente, si deve presentare al giudice arbitro all'orario indicato nella designazione.
- 4.1.3 Prende parte alla riunione pre gara degli arbitri portando con sé:
 - a) le regole di badminton e le regole delle gare;
 - b) un cronometro;
 - c) i cartellini giallo e rosso;
 - d) almeno due penne;
 - e) un appoggio idoneo per il foglio di arbitraggio;
 - f) scarpe da ginnastica con suola chiara, se richiesto nella designazione.

- 4.1.4 Dopo il controllo dell'orario di gioco, attende la chiamata della partita che deve arbitrare al tavolo della giuria per il ritiro del foglio di arbitraggio e quant'altro necessario per la gestione della partita.
- 4.1.5 Dalla consegna del foglio di arbitraggio e fino al termine della partita, compresa la riconsegna del foglio di arbitraggio al giudice arbitro, ne ha la piena responsabilità della partita.
- 4.1.6 Dispone per l'entrata in campo assieme al giudice di servizio ed ai giudici di linea, quando possibile precedendo i giocatori.
- 4.1.7 In campo si presenta immediatamente ai giocatori ed effettua il sorteggio.
- 4.1.8 Si mette sul seggiolone, che non può lasciare fino al termine della partita, neanche durante le pause tra i giochi.
- 4.1.9 Controlla il tempo di riscaldamento, fissato dal giudice arbitro e fa iniziare il gioco.
- 4.1.10 Dirige la partita nel rispetto delle regole di badminton e seguendo le raccomandazioni agli ufficiali di gara.
- 4.1.11 Al termine della partita, lascia il campo assieme al giudice di servizio ed ai giudici di linea.

Articolo 4.2 - Il giudice arbitro

- 4.2.1 Il giudice arbitro designato per una manifestazione o incontro, in caso di impedimento, deve comunicare immediatamente la sua indisponibilità all'organo designante.
- 4.2.2 Accettando la designazione, il giudice arbitro deve espletare immediatamente i seguenti compiti:
 - 1) prendere visione del programma e del regolamento della manifestazione o incontro ed informarsi sugli orari in cui la palestra è a disposizione della manifestazione;
 - 2) recarsi nella località sede della manifestazione per verificare l'idoneità dell'impianto, degli alloggi per gli ufficiali di gara, dei mezzi di trasporto messi a disposizione dall'organizzazione;
 - 3) accetta il ruolo di referente antidoping;
 - 4) in particolare, a titolo esemplificativo, verificare che:
 - a) il numero dei campi sia adeguato;
 - b) siano regolari: altezza sopra i campi, misure dei campi, out laterali e di fondo, larghezza delle linee, posizione ed altezze dei paletti e delle reti, illuminazione sia naturale, sia artificiale, eventuali pannelli o tende parasole;
 - c) vi siano i seggioloni per gli arbitri;
 - d) vi siano le sedie per i giudici di servizio e quelli di linea;
 - e) vi sia una tribuna per il pubblico;
 - f) vi siano posti riservati per gli ufficiali di gara e i giocatori;
 - g) vi siano spogliatoi e docce adeguati;
 - h) siano presenti: un tavolo per la giuria, l'impianto microfonico, un sistema segnapunti;
 - i) vi siano scope e stracci per la pulizia dei campi;
 - j) vi siano cestini per deporre in campo il vestiario dei giocatori e quelli per i volani usati;
 - k) sia predisposta una scorta di volani ufficiali di gara;
 - l) siano disponibili bevande in campo per giocatori e ufficiali di gara;
 - m) sia previsto un servizio di ristoro-bar per i giocatori, gli ufficiali di gara ed il pubblico;
 - n) sia disponibile la modulistica per tutta la manifestazione;
 - o) sia presente l'assistenza sanitaria in base alla normativa vigente e siano disponibili idonei locali per l'eventuale controllo antidoping;
 - p) l'A.S.A. organizzatrice abbia attivato un idoneo collegamento sanitario per eventuali emergenze;
 - q) siano state avvertite le forze dell'ordine;
 - r) sia disponibile un locale per il sorteggio e le riunioni pre gara;
 - s) vi sia l'omologazione della palestra;
 - t) venga predisposta la cerimonia della premiazione;
 - u) quant'altro necessario per il buon andamento della manifestazione.
- 4.2.3 Se il giudice arbitro non è in grado di recarsi preventivamente sul luogo dove si deve svolgere la manifestazione, si accerta che il direttore di gara e il responsabile dell'organizzazione abbiano fatto i controlli di cui al comma precedente.
- 4.2.4 Il giudice arbitro organizza la direzione della manifestazione in funzione della presenza o meno del giudice arbitro assistente, del numero degli arbitri e dei giudici di linea, del capo degli arbitri e del responsabile dei giudici di linea, del direttore di gara e suoi collaboratori, degli addetti alla manutenzione e pulizia dell'impianto.
- 4.2.5 Prima dell'inizio delle partite il giudice arbitro:
 - a) si mette in contatto con il direttore di gara;

- b) nomina il capo degli arbitri e il responsabile dei giudici di linea i cui compiti sono quelli di gestire operativamente i rispettivi giudici durante la manifestazione;
- c) controlla gli elenchi delle iscrizioni ed il versamento delle quote di pertinenza della Federazione;
- d) effettua il sorteggio, salvo per le manifestazioni per il quale il sorteggio viene effettuato in segreteria federale, e provvede alla compilazione dei tabelloni di gara come previsto dal regolamento tecnico sportivo e li firma aggiungendo data e ora: solo questi in suo possesso sono quelli ufficiali;
- e) predispone l'orario di gioco;
- f) tiene la riunione pre gara con gli arbitri e gli altri ufficiali di gara e la riunione con i responsabili delle A.S.A. o delle squadre;
- g) predispone per il controllo delle tessere agonistiche richiedendo, all'occorrenza, anche un documento di riconoscimento;
- h) in occasione dei campionati italiani assoluti, dei campionati italiani junior e under, dei campionati italiani master e dei play-off e play-out dei campionati italiani a squadre di serie A, di serie B ed eventualmente di serie C per il passaggio in serie B, acquisisce da parte di tutti gli atleti copia del certificato medico di idoneità specifica all'attività sportiva agonistica in corso di validità.

4.2.6 Durante le partite il giudice arbitro:

- a) sorveglia che la manifestazione si svolga nel rispetto delle regole di badminton e delle regole di gara;
- b) tiene un contatto costante con gli ufficiali di gara, l'assistenza sanitaria della manifestazione, le forze dell'ordine e il responsabile dell'organizzazione;
- c) controlla che gli allenatori e i responsabili dei giocatori rispettino le regole;
- d) vigila sul comportamento e sul vestiario dei giocatori;
- e) controlla l'uso del volano ufficiale della manifestazione;
- f) collabora con i responsabili del controllo antidoping;
- g) controlla l'operato del capo degli arbitri e del responsabile dei giudici di linea;
- h) tiene aggiornati i tabelloni delle gare;
- i) controlla i fogli di arbitraggio, il lavoro al tavolo della giuria e le prestazioni degli ufficiali di gara;
- j) interviene ogniqualvolta venga richiesto o quando lo ritenga opportuno;
- k) quando necessario, adotta il provvedimento dell'esclusione dalla partita o dell'espulsione dalla manifestazione del tesserato;
- l) risolve eventuali problemi e provvede all'eliminazione delle irregolarità;
- m) affronta, in generale, tutti i problemi connessi con la manifestazione e comunica le sue decisioni che sono definitive.

4.2.7 Al termine delle partite il giudice arbitro:

- a) raccoglie i fogli di arbitraggio, i tabelloni di gara e gli appunti fatti durante la manifestazione;
- b) compila il modulo ufficiale dei risultati;
- c) firma gli attestati di presenza degli arbitri;
- d) compila il modulo "rapporto del giudice arbitro" da inviare in Federazione e il rapporto al giudice unico in caso di contestazioni presentate;
- e) come previsto dal regolamento tecnico sportivo (articolo 5) invia i documenti alla segreteria federale.

Il giudice arbitro deve conservare personalmente per almeno un mese i fogli di arbitraggio e la copia di tutta la documentazione inviata alla segreteria federale.

Articolo 4.3 - Il giudice di servizio

- 4.3.1 Il giudice di servizio incaricato prende contatto con l'arbitro della partita.
- 4.3.2 Se incaricato dall'arbitro, ritira i volani dal tavolo della giuria.
- 4.3.3 Entra in campo assieme all'arbitro.
- 4.3.4 Prende posto al lato opposto dell'arbitro e prepara i volani per il cambio.
- 4.3.5 Espleta i compiti previsti dalle regole di badminton seguendo le raccomandazioni agli ufficiali di gara e ogni altro incarico affidatogli dall'arbitro.
- 4.3.6 Le sue decisioni sono definitive e non può parlare con i giocatori.
- 4.3.7 Al termine della partita lascia il campo assieme all'arbitro e riconsegna i volani non usati al tavolo della giuria o ai giocatori, a seconda dei casi.

Articolo 4.4 - Il giudice di linea

- 4.4.1 Il giudice di linea incaricato dal giudice arbitro si presenta all'arbitro della partita.
- 4.4.2 Entra in campo assieme all'arbitro e prende la posizione che gli viene assegnata dall'arbitro.
- 4.4.3 Il giudice di linea può fare le chiamate solo per la linea o le linee a lui assegnate dall'arbitro.
- 4.4.4 Il numero completo dei giudici di linea in una partita è di 10; in caso di disponibilità di un numero minore, spetta all'arbitro decidere le linee da coprire.
- 4.4.5 Il giudice di linea deve:
 - a) avere buona vista e capacità di attenzione;
 - b) tenere un costante contatto visivo con l'arbitro;
 - c) svolgere i compiti previsti dalle regole di badminton, illustrate nelle raccomandazioni agli ufficiali di gara;
 - d) non parlare con i giocatori;
 - e) stare seduto fino a che l'arbitro non scenda dal seggiolone;
 - f) svolgere eventuali altri compiti affidatigli dall'arbitro.
- 4.4.6 Al termine della partita lascia il campo, assieme all'arbitro e agli altri ufficiali di gara.

Articolo 4.5 - Il direttore di gara

- 4.5.1 Il direttore di gara è un tesserato individuato dall'organizzazione della manifestazione o dalla Federazione ed ha il compito di interfacciarsi con il Giudice Arbitro garantendo il perfetto funzionamento logistico della manifestazione. Quando accetta l'incarico si mette subito in contatto con il responsabile dell'organizzazione della manifestazione o incontro, chiedendo tutte le informazioni che ritiene utili per lo svolgimento del suo incarico.
- 4.5.2 Se si tratta di una manifestazione importante, chiede all'organizzatore di mettergli a disposizione uno o più collaboratori tenendo presente che non può assumere altri ruoli o ricoprire altri incarichi.
- 4.5.3 Prima dell'inizio delle partite, il direttore di gara:
 - a) controlla i moduli di iscrizione;
 - b) scaduto il termine d'iscrizione, appronta gli elenchi degli iscritti distinti per ogni disciplina;
 - c) prepara la modulistica occorrente per la manifestazione: verbali di gara, tabelloni per la giuria, tabelloni possibilmente ingranditi per il pubblico, fogli di arbitraggio, moduli per giocatori "sub-iudice", moduli per la denuncia di infortuni, fogli per annotazioni varie, ecc.;
 - d) verifica che il tavolo della giuria sia sistemato in posizione idonea e con spazio per almeno 3 persone;
 - e) verifica che i numeri dei campi siano ben visibili;
 - f) verifica che siano pronti i volani ufficiali in un numero adeguato;
 - g) coadiuva il giudice arbitro nel sorteggio e nella compilazione dei tabelloni;
 - h) espone nel luogo di gara i tabelloni per il pubblico e l'orario di gioco.
- 4.5.4 Durante le partite il direttore di gara:
 - a) prepara i fogli di arbitraggio;
 - b) chiama le partite seguendo l'ordine e l'orario di gioco;
 - c) registra gli incarichi svolti da ogni singolo arbitro nel corso della manifestazione;
 - d) aggiorna (anche con il punteggio delle partite) i tabelloni di gara per il pubblico;
 - e) rispetta le disposizioni del giudice arbitro;
 - f) sostituisce il giudice arbitro, in caso di sua precaria assenza, quando non vi sia il giudice arbitro assistente;
 - g) avvisa il giudice arbitro quando abbia necessità di assentarsi momentaneamente;
 - h) è a disposizione, per informazioni o richieste, dei responsabili delle A.S.A., dei giocatori, degli ufficiali di gara, di quant'altri prestino la loro opera nella manifestazione.
- 4.5.5 Al termine delle partite il direttore di gara:
 - a) appronta gli elenchi dei risultati per la premiazione;
 - b) compila i verbali degli incontri a squadre;
 - c) compila l'elenco degli ufficiali di gara, indicando gli incarichi da loro coperti nel corso della manifestazione;
 - d) compila la documentazione della manifestazione e la consegna al giudice arbitro.
- 4.5.6 L'incarico del direttore di gara termina dopo la consegna della documentazione al giudice arbitro e, se prevista, dopo la premiazione.

Articolo 4.6 - L'ispettore di campo

- 4.6.1 L'ispettore di campo ha il compito di:
- a) controllare l'organizzazione della manifestazione nel suo complesso;
 - b) controllare l'operato degli ufficiali di gara della manifestazione.
- 4.6.2 Al termine della manifestazione invia la relazione sulla qualità dell'evento e sull'operato degli ufficiali di gara al responsabile del settore ufficiali di gara.

PARTE QUINTA

ORGANISMO AUSILIARE DI CONTROLLO REGOLAMENTARE

Articolo 5.1 - Organismo di controllo regolamentare

- 5.1.1 Il giudice arbitro è organismo di controllo regolamentare.
- 5.1.2 Il giudice arbitro controlla che l'attività federale agonistica sia svolta in conformità dello statuto, dei regolamenti federali, nonché dei provvedimenti e delle deliberazioni degli organi federali.
- 5.1.3 Il giudice arbitro, dopo l'adozione delle decisioni di sua competenza, ove ne ravvisi la necessità, trasmette gli atti agli organi di giustizia per eventuali provvedimenti disciplinari.

Articolo 5.2 - Provvedimenti del giudice arbitro

- 5.2.1 Il giudice arbitro adotta i seguenti provvedimenti nell'ambito dei poteri di sua spettanza e con efficacia limitata alla manifestazione da lui diretta:
- a) esclusione dalla gara;
 - b) espulsione dalla manifestazione;
 - c) inibizione a svolgere le funzioni di responsabile di squadra;
- 5.2.2 Può sospendere l'assegnazione dei premi rimettendo al giudice sportivo competente la decisione finale.
- 5.2.3 Nessuno dei suddetti provvedimenti può essere adottato se i fatti addebitati non sono stati prima contestati verbalmente all'interessato.
- 5.2.4 I provvedimenti del giudice arbitro non sono appellabili.
- 5.2.5 Il giudice arbitro ha l'obbligo di redigere in giornata il rapporto sui provvedimenti adottati e sui fatti che li hanno determinati nonché sui fatti, comunque a lui noti, commessi in violazione delle norme federali. Tale rapporto deve essere inviato nello stesso giorno al giudice sportivo competente, tramite la segreteria federale, per eventuali ulteriori provvedimenti e deve contenere l'espressa menzione dell'avvenuta contestazione.

Articolo 5.3 - Altre decisioni del giudice arbitro

- 5.3.1 Il giudice arbitro adotta tutte le decisioni ed i provvedimenti necessari per la conduzione di una manifestazione di badminton, e in particolare:
- a) decisioni sull'applicazione delle regole di badminton;
 - b) decisioni in materia tecnica;
 - c) decisioni in materia organizzativa, economica e morale.

Articolo 5.4 - Decisioni sull'applicazione delle regole di badminton

- 5.4.1 Quando sorge incertezza o controversia circa l'applicazione delle regole di badminton, previa sospensione del gioco, deve essere immediatamente interpellato il giudice arbitro.
- 5.4.2 Tali controversie sono presentate verbalmente e per esse non è dovuta alcuna tassa.
- 5.4.3 Il giudice arbitro decide seduta stante e la sua decisione è inappellabile.

Articolo 5.5 - Decisioni in materia tecnica

- 5.5.1 Per questioni in materia tecnica deve essere presentato reclamo direttamente al giudice arbitro, a pena di decadenza, entro 30 minuti dal momento in cui il reclamante ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del fatto che ha dato causa al reclamo.
- 5.5.2 Il reclamo va presentato per iscritto ed accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla tassa federale.

- 5.5.3 Il giudice arbitro decide immediatamente e, se accoglie il reclamo, adotta i provvedimenti del caso e restituisce la tassa versata; se lo respinge, ne dà immediata comunicazione scritta e motivata al reclamante e rimette alla Federazione reclamo, decisione e tassa incamerata.
- 5.5.4 Le decisioni non sono impugnabili.

Articolo 5.6 - Decisioni in materia organizzativa, economica

- 5.6.1 Per questioni in materia organizzativa il reclamo va presentato direttamente al giudice arbitro, a pena di decadenza, entro 30 minuti dal fatto a cui si riferisce e comunque non oltre 30 minuti dal termine della manifestazione.
- 5.6.2 Per questioni di natura economica il reclamo va presentato agli organi di giustizia.
- 5.6.3 Il reclamo va presentato per iscritto ed accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla tassa federale.
- 5.6.4 Il giudice arbitro adotta le decisioni come nell'articolo precedente.
- 5.6.5 Le decisioni non sono impugnabili.

PARTE SESTA

CORSI PER LA FORMAZIONE DEGLI ARBITRI

Articolo 6.1 - Generalità

- 6.1.1 Per l'inquadramento e la qualifica degli arbitri, il responsabile del settore ufficiali e i fiduciari regionali del settore realizzano il programma di formazione e di aggiornamento approvato dal consiglio federale.
- 6.1.2 Il responsabile del corso fissa, in accordo con il docente, luogo, data e orario del corso d'esame, dopo aver ricevuto l'autorizzazione dal settore, sbriga tutto il lavoro burocratico, funge da segretario del corso ed effettua l'incasso ed il versamento alla F.I.Ba. della quota d'iscrizione prevista, stabilita annualmente dal consiglio federale.
- 6.1.3 Come presidente della commissione d'esame è incaricato un ufficiale di gara nominato dal Responsabile del settore ufficiali di gara.
- 6.1.4 Il docente del corso è tenuto a preparare in modo adeguato la parte teorica di sua competenza. Deve essere presente all'esame scritto riportando l'esito sul modulo risultati d'esame, che controfirma, consegnandolo al fiduciario regionale per la successiva valutazione pratica.
- 6.1.5 L'arbitro federale, che fa parte della commissione d'esame, deve controllare la regolarità dell'esame scritto e della parte pratica e deve controfirmare il modulo dei risultati d'esame.
- 6.1.6 L'esame scritto viene considerato positivo quando almeno l'80% delle domande hanno avuto risposta esatta.
- 6.1.7 I corsi per le qualifiche di arbitro possono prevedere anche più sessioni in date diverse.

Articolo 6.2 - Corsi per arbitri accreditati

- 6.2.1 I corsi per arbitri accreditati vengono indetti dal settore ufficiali di gara, tramite la segreteria federale, in base al programma del settore approvato dal consiglio federale, nelle singole regioni o macro-zone.
- 6.2.2 La nomina dell'esaminatore, rappresentato da un arbitro federale esperto, è di competenza del responsabile del settore ufficiali di gara.
- 6.2.3 Ai corsi per arbitri accreditati prendono parte i tesserati intenzionati a diventare ufficiale di gara e il giudice di linea in attività che intende diventare arbitro accreditato.
- 6.2.4 Le iscrizioni al corso sono libere per tutti tesserati che abbiano compiuto il 18° anno di età.
- 6.2.5 Il corso prevede una parte teorica e una pratica.
La parte teorica per tutti i corsisti prevede 8 ore di aula incentrate su:
- a) regole di badminton;
 - b) foglio d'arbitraggio nazionale;
 - c) terminologia dell'arbitro;
 - d) comportamenti e compiti dell'arbitro in campo;
 - e) arbitraggio con il giudice di servizio e i giudici di linea;
 - f) regolamento degli ufficiali di gara
 - g) nozioni sull'utilizzo del sistema informatizzato di gestione delle gare.
- Per i corsisti iscritti per conseguire la qualifica di arbitro accreditato:
- a) l'esame scritto in forma di quiz con minimo di 30 domande;

- b) la prova pratica sul campo di gioco durante una manifestazione di 2^a e 3^a fascia, con la compilazione del foglio di arbitraggio e con almeno un giudice di servizio.
- 6.2.6 Le iscrizioni alla prova pratica per arbitro accreditato è libera per i giudici di linea che:
- a) abbiano compiuto il 18° anno di età e siano in possesso di diploma di scuola media superiore;
 - b) sono iscritti nell'elenco dei giudici di linea;
 - c) hanno svolto attività di giudici di linea in almeno una manifestazione federale.
- 6.2.7 Gli iscritti al corso per arbitri accreditati che terminano la parte teorica superando l'esame scritto saranno iscritti nell'elenco speciale dei giudici di linea e aiuto arbitro con tesseramento federale.
- 6.2.8 Gli iscritti al corso per arbitri accreditati che hanno superato l'esame finale teorico e quello pratico saranno iscritti nell'albo degli ufficiali di gara, sezione arbitri accreditati, con tesseramento federale.

Articolo 6.3 - Corsi per arbitri certificati

- 6.3.1 I corsi per arbitri certificati vengono indetti dal settore ufficiali di gara tramite la segreteria federale.
- 6.3.2 La nomina della commissione d'esame, composta da almeno due arbitri federali esperti, è di competenza del responsabile del settore ufficiali di gara.
- 6.3.3 Possono iscriversi al corso, fino al numero massimo stabilito, gli arbitri accreditati attivi.
- 6.3.4 Il corso prevede una parte teorica ed una parte pratica.
La parte teorica prevede almeno 4 ore d'aula incentrate su:
- a) le mansioni del giudice arbitro e del direttore di gara;
 - b) approfondimenti sulle regole e regolamenti del settore arbitrale;
 - c) utilizzo tournament software;
 - d) la terminologia tecnica arbitrale in italiano e in inglese.
- Per i corsisti iscritti per conseguire la qualifica di arbitro certificato:
- a) l'esame scritto in forma di quiz con minimo di 30 domande;
 - b) la prova pratica sul campo di gioco si svolgerà in occasione di una manifestazione di 1^a fascia.
- 6.3.5 Il corsista che ha superato la prova pratica viene inserito nell'albo degli ufficiali di gara, sezione arbitri certificati, con tesseramento federale.

Articolo 6.4 - Corso per Giudice Arbitro

- 6.4.1 I corsi per giudice arbitro vengono indetti dal settore ufficiali di gara tramite la segreteria federale.
- 6.4.2 La nomina del docente è di competenza del responsabile del settore ufficiali di gara.
- 6.4.3 Possono iscriversi al corso, fino al numero massimo stabilito, gli arbitri accreditati attivi.
- 6.4.4 Il corso prevede una parte teorica ed un esame finale.
La parte teorica prevede almeno 2 ore d'aula incentrate su:
- a) le mansioni del giudice arbitro e del direttore di gara;
 - b) approfondimenti sulle regole e regolamenti del settore arbitrale;
 - c) utilizzo tournament software.
- 6.4.5 Il corsista che ha superato la prova d'esame potrà essere designato come Giudice Arbitro in manifestazioni di 1^a fascia.

Articolo 6.5 - Corso per Direttore di Gara

- 6.5.1 I corsi per direttore di gara vengono indetti dal settore ufficiali di gara tramite la segreteria federale.
- 6.5.2 La nomina del docente è di competenza del responsabile del settore ufficiali di gara.
- 6.5.3 Possono iscriversi al corso, fino al numero massimo stabilito, i tesserati FIBa.
- 6.5.4 Il corso prevede una parte teorica ed un esame finale.
La parte teorica prevede almeno 2 ore d'aula incentrate su:
- a) le mansioni del direttore di gara;
 - b) approfondimenti sulle regole e regolamenti del settore arbitrale;
 - c) utilizzo tournament software.
- 6.5.5 Il corsista che ha superato la prova d'esame potrà essere designato come direttore di gara in tutte le manifestazioni.

Articolo 6.6 - Certificazione per arbitri internazionali

- 6.6.1 Spetta a Badminton World Federation e a Badminton Europe indire corsi di accreditamento e certificazione per le rispettive qualifiche.
- 6.6.2 È indispensabile una adeguata conoscenza della lingua inglese ed esperienza di settore profonda in campo nazionale
- 6.6.3 L'arbitro nazionale, con adeguata esperienza, può essere proposto dal responsabile del settore ufficiali di gara, al consiglio federale per la segnalazione a B.E.

PARTE SETTIMA

GIURISDIZIONE TECNICA

Articolo 7.1 - Giurisdizione tecnica

- 7.1.1 Gli ufficiali di gara, nell'espletamento della loro attività, sono sottoposti al controllo del loro operato, secondo le seguenti competenze:
 - a) responsabile del settore ufficiali di gara, per le manifestazioni a squadre ed individuali, in fase nazionale;
 - b) fiduciari regionali degli ufficiali di gara, per tutte le altre manifestazioni.
- 7.1.2 Tale controllo e la relativa valutazione sono di natura tecnica e vengono effettuati, per ogni manifestazione, sulla base della documentazione pervenuta e degli eventuali rapporti dell'ispettore di campo e del giudice arbitro.

Articolo 7.2 - Provvedimenti tecnici

- 7.2.1 I fiduciari regionali degli ufficiali di gara ed il responsabile del settore ufficiali di gara possono adottare a carico degli ufficiali di gara provvedimenti per ragioni tecniche: errori, insufficienza, incapacità od altro.
- 7.2.2 I fiduciari regionali degli ufficiali di gara possono adottare i seguenti provvedimenti tecnici, con obbligo di comunicazione al responsabile del settore ufficiali di gara:
 - a) rilievo verbale;
 - b) rilievo scritto;
 - c) valutazione di insufficienza.
- 7.2.3 Il responsabile del settore ufficiali di gara, autonomamente o su segnalazione dei fiduciari regionali degli ufficiali di gara, può adottare, oltre ai precedenti, anche i seguenti provvedimenti tecnici:
 - a) divieto di designazione per un periodo determinato e comunque non superiore a 6 mesi nei confronti degli ufficiali di gara che abbiano commesso gravi irregolarità tecniche;
 - b) proposta al consiglio federale di cancellazione dall'albo.
- 7.2.4 Solo quest'ultimo provvedimento è reso pubblico tramite gli atti ufficiali.
- 7.2.5 Due valutazioni annuali d'insufficienza comportano la cancellazione dall'albo.
- 7.2.6 I provvedimenti tecnici sono insindacabili.

PARTE OTTAVA

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 8.1

- 8.1.1 Il presente regolamento, e le successive modificazioni, è sottoposto ed entra in vigore successivamente all'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta nazionale del CONI.